

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 19/06/2012**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33619-sinistri-stradali-codice-delle-assicurazioni-ed-onere-probatorio-stragiudiziale-dei-cd-parenti-stretti>**

**Autore: Porfilio Mariarosaria**

**Sinistri stradali, codice delle assicurazioni ed onere probatorio stragiudiziale dei cd. “parenti stretti”**

## **Sinistri stradali, codice delle assicurazioni ed onere probatorio stragiudiziale dei cd. “parenti stretti”**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 111\2012, ha stabilito la legittimità della norma che prevede la richiesta stragiudiziale del risarcimento del danno in materia di sinistri stradali di cui all'art. 145, co. 1, D.L.vo n. 209\05<sup>1</sup> sicchè, per obbligare l'impresa assicuratrice rca a proporre congrua e motivata offerta stragiudiziale (ovvero, in alternativa, a comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare l'offerta) a chi sia stato danneggiato per danni a cose od anche alla persona - sia per lesioni personali che per evento morte -, occorre, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 145, co. 1, e 148, co. 2, cod.ass., richiedere il risarcimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente:

- a) Per i sinistri con soli danni a cose: l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- b) Per i sinistri che abbiano causato (anche) lesioni personali o il decesso: l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2<sup>2</sup>, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Nel silenzio della legge, deve ritenersi che ai medesimi adempimenti sub a) e b) soggiacciono i danneggiati che utilizzino il risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.

Oramai da tempo la giurisprudenza di merito e di legittimità, costante e conforme riconosce il diritto dei parenti stretti al risarcimento danni non patrimoniale da morte del congiunto, meglio conosciuto come cd. danno tanatologico<sup>3</sup>.

In tale categoria (i.e. “parenti stretti”) rientrano tutti coloro che, conviventi o no con la vittima, eredi (legittimi, testamentari o necessari) o no dello stesso, abbiano perso il congiunto che rispetto a loro sia: figlio, genitore, coniuge o convivente more uxorio<sup>4</sup>, fratello germano od unilaterale<sup>5</sup>, nonno, nipote ex filio ovvero ex fratre<sup>6</sup>, cugino.

---

<sup>1</sup> vd. anche: <http://www.diritto.it/docs/600223-corte-costituzionale-legittima-la-richiesta-stragiudiziale-del-risarcimento-del-danno-in-materia-di-sinistri-stradali-corte-cost-n-111-2012?tipo=content>

<sup>2</sup> in rubrica: Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

<sup>3</sup> ex multis: Trib. Monza, IV Sez., Sent. 27\10\06, G.U. dr Piero Calabrò, in [www.altalex.com/index.php?idnot=35321](http://www.altalex.com/index.php?idnot=35321)

<sup>4 5 6</sup> Mentre Il rapporto di coniugio e di convivenza more uxorio viene equiparato quanto all'attribuzione dei punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte, non così tra fratelli, a seconda siano germani ovvero unilaterali, ovvero tra nipoti, a seconda che siano ex filio ovvero ex fratre, nelle tabelle elaborate dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che vengono riportate in calce alle presenti note.

Tenuto conto che l'art. 145 cod.ass. sanziona, dal testo letterale della legge, con l'improcedibilità solo il mancato inoltro della richiesta risarcitoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e non

Tabella di riferimento della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada			
Liquidazione del danno non patrimoniale da morte			
Valori minimi inderogabili da personalizzare in aumento per l'effettivo caso concreto in base a presunzioni e indagini specialistiche psicodiagnostiche a carattere specialistico psicologico giuridico e psichiatrico forense (cfr Linee Guida AIPG Associazione italiana di Psicologia Giuridica)			
Tabella dei Punti			
La liquidazione avviene moltiplicando il numero dei punti per 10.000,00 Euro			
Classi	Variabili	Punti	Euro
Rapporto tra vittima e sopravvissuto	Perdita del figlio	21	210.000,00
	Perdita del genitore	22	220.000,00
	Perdita del coniuge o del convivente more uxorio	22	220.000,00
	Perdita del fratello germano	10	100.000,00
	Perdita del fratello unilaterale	8	80.000,00
	Perdita del nonno	8	80.000,00
	Perdita del nipote <i>ex filio</i>	5	50.000,00
	Perdita del nipote <i>ex fratre</i>	3	30.000,00
Età della vittima	Perdita del cugino	3	30.000,00
	0 - 20	5	50.000,00
	21 - 40	4	40.000,00
	41 - 60	3	30.000,00
	61 - 80	2	20.000,00
Età del congiunto avente diritto al risarcimento	Oltre 80	1	10.000,00
	0 - 20	5	50.000,00
	21 - 40	4	40.000,00
	41 - 60	3	30.000,00
	61 - 80	2	20.000,00
Convivenza tra vittima e congiunto	Oltre 80	1	10.000,00
	Vittima e congiunto convivevano	2	20.000,00
Composizione del nucleo familiare	Vittima e congiunto non convivevano	0	
	Assenza di altri congiunti conviventi	2	20.000,00

N.b. La tabella si basa sui principi posti alla base delle direttive e raccomandazioni europee (25-6174/2001 - 2001/2200/GAI - 2005/14/CE) per l'aumento dei massimali in auto a cinque milioni di euro per sinistro per una effettiva salvaguardia della dignità della vittima e per il integrale risarcimento in base agli standard del costo della vita degli altri cittadini.



anche l'eventuale incompleta allegazione richiesta<sup>7</sup>, occorre verificare quale sia l'effettivo onere probatorio stragiudiziale di costoro, legittimati al solo risarcimento danni non patrimoniale, nella fattispecie conosciuta, si è detto, come cd. danno tanatologico.

Nel silenzio della legge sembra che essi siano assoggettati al medesimo onere probatorio degli eredi del de cuius.

Per il combinato disposto degli artt. 137<sup>8</sup>, 145 e 148 D.l.vo n. 209\05, tuttavia, è opinione di chi scrive che i cd. parenti stretti non eredi non sono tenuti a documentare l'attività del danneggiato ed il suo reddito ma solo a produrre lo stato di famiglia, essendo intervenuto il decesso del congiunto.

Se così non fosse, l'art. 148<sup>9</sup> cod. ass. sarebbe illegittimo costituzionalmente in parte qua.

Nel caso in cui l'Interprete, rectius, il Giudice, ritenga, difatti, che l'art. 148 D.L.vo n. 209\05 debba intendersi non in relazione ed in combinato disposto agli artt. 137 e 145 cod.ass. per cui solo i danneggiati aventi diritto sia al risarcimento danno patrimoniale sia al risarcimento danno non patrimoniale siano onerati dal produrre la documentazione afferente l'attività lavorativa ed il reddito (del danneggiato) nella racc.a.r. ad inviarsi ai sensi e per gli effetti della proponibilità dell'azione giudiziaria di risarcimento da rca ma che l'art. 148 cod.ass. oneri tutti i danneggiati da evento morte in un sinistro stradale, senza distinguere tra danneggiati che abbiano diritto al risarcimento del solo danno non patrimoniale (con esclusione del danno anche patrimoniale) e danneggiati che abbiano diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale, l'art. 148 cod.ass. è illegittimo costituzionalmente nella parte in cui onera anche i danneggiati non aventi diritto al risarcimento danni patrimoniale, ut de quo, a "documentare l'attività del danneggiato ed il suo reddito".

Qualora tale norma, infatti, in parte qua onerasse anche i danneggiati aventi diritto al solo risarcimento danni non patrimoniale a "documentare l'attività del danneggiato ed il suo reddito" viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost. (anche) in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con L. n. 848\55, in quanto creerebbe un'ingiustificata ed inammissibile disparità di trattamento in ordine all'onere della prova tra i congiunti aventi diritto al risarcimento danni sia patrimoniale sia non patrimoniale ed i congiunti aventi diritto al solo risarcimento danni non patrimoniale, gravando questi ultimi di un onere probatorio non dovuto in quanto non aventi diritto al risarcimento danni patrimoniale, che trova il suo fondamento nell'allegazione documentale dell'attività lavorativa e del reddito del congiunto deceduto.

Non va sottaciuto, peraltro, le difficoltà di accesso a siffatta documentazione da parte dei congiunti non aventi diritto al risarcimento danni patrimoniale se soggetti diversi dagli eredi o chiamati: gli Enti preposti al rilascio della stessa la consegnano, difatti, solo a questi ultimi, i quali fanno valere tale loro qualifica nell'accedere a tali informazioni, in quanto trattasi di dati assoggettati al D.L.vo n. 196\03 (cd. cod.privacy) mentre ai congiunti del de cuius che tali non siano (i.e. non siano eredi o chiamati del de cuius) gli Enti tenuti al rilascio di siffatte informazioni\documentazioni legittimamente oppongono loro la normativa del codice cd. privacy.

Inoltre la disparità di trattamento nell'azione giudiziaria di risarcimento da rca tra congiunti del de cuius aventi diritto al risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale ed aventi diritto al risarcimento danni

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 148, co. 5, cod.ass., che consente l'integrazione delle allegazioni documentali

<sup>8</sup> In rubrica: Danno patrimoniale

<sup>9</sup> E, per analogia, l'art. 149 cod.ass., in rubrica: procedura di risarcimento diretto

esclusivamente non patrimoniale si appalesa ancor più ingiustificata ed inammissibile e pertanto lesiva dei suddetti diritti fondamentali costituzionalmente e convenzionalmente garantiti in ordine all'onere probatorio allorquando si differenzi ulteriormente tra congiunti abitualmente conviventi o non abitualmente conviventi con il congiunto deceduto prima del di lui decesso.

Chi, infatti, non risiedeva con il congiunto deceduto è oggettivamente impossibilitato alla materiale apprensione della documentazione richiesta dall'art. 148 cod.ass. presso la di lui abitazione (è fatto notorio che tale documentazione rientra tra quelle che usualmente ci si conserva in copia nella propria abitazione).

Si aggiunga che solo i chiamati all'eredità e gli eredi hanno titolo per le azioni petitorie e possessorie a tutela dell'eredità per cui solo loro sono in grado di accedere fisicamente all'immobile di abitazione del de cuius onde rinvenirvi, nel caso di specie, la documentazione occorrente relativa all'attività lavorativa ed al reddito del dante causa.

Posto che l'art. 144 cod. ass. stabilisce che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha sì azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile ma che detta impresa risponde entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, non v'è chi non vi (intra)veda una vera e propria potenziale "faida familiare" per escludere quanti più aventi diritto al risarcimento rispetto agli eredi o chiamati all'eredità, i quali - è ragionevolmente pensare - certo non "di buon grado" consegneranno a coloro che rientrano nella categoria cd. parenti stretti ma che eredi o chiamati tali non siano <sup>10</sup> siffatta documentazione, tenuto conto del concreto rischio di vedersi ridotto nella liquidazione il quantum a loro spettante.

Avv. Mariarosaria Porfilio

---

<sup>10</sup> Si pensi ad un de cuius con figli morto ab intestato: ne sono esclusi tutti gli altri cd parenti stretti aventine diritto per successione legittima